

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DONADI, MONAI, BORGHESI

Norme per l'indennizzo in favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia

Presentata il 10 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a fornire una soluzione equa e definitiva del complesso problema dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava dopo la seconda guerra mondiale.

Alla fine della XIII legislatura è stata approvata la legge 29 marzo 2001, n. 137, recante « Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana », che non ha dato carattere di definitività alle somme da erogare, in modo da non pregiudicare ulteriori provvedimenti che in quel momento erano ostacolati dall'insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione.

La presente proposta di legge si prefigge di risolvere in maniera definitiva la questione dei beni già appartenenti agli esuli che hanno dovuto abbandonare for-

zatamente la loro terra, mediante un risarcimento equo e definitivo e non attraverso ulteriori acconti che dopo sessant'anni risulterebbero inaccettabili.

Nel nuovo millennio, quando in Europa e in tutto il mondo si parla tanto di rispetto dei diritti umani, lo Stato italiano, dopo più di mezzo secolo di silenzio, non può più dimenticare questa profonda ferita ancora aperta, ma deve dimostrare una volontà di porvi rimedio che esprime finalmente un segnale di doverosa riconoscenza verso i superstiti dell'esodo degli italiani della Venezia Giulia, i quali nel dopoguerra, in un momento estremamente difficile per tutti, hanno pagato con i loro beni un grosso debito contratto dall'intera nazione.

Il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

28 novembre 1947, n. 1430, ha imposto non pochi sacrifici al nostro Paese, il più grave dei quali è stato indubbiamente l'estesa mutilazione (ben 7.630 chilometri quadrati) della Venezia Giulia, regione abitata da sempre da genti italiane.

Il Trattato di pace entrò in vigore il 16 settembre 1947 e il nuovo confine politico ovviamente non coincideva più con quello etnico. Ne conseguì, secondo le tradizioni balcaniche, la «pulizia etnica» dei vinti, con persecuzioni, infoibamenti e con il forzato esodo di 300.000 italiani autoctoni.

Al Trattato di pace fece seguito il 10 novembre 1975 il Trattato di Osimo, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, che stabilì l'inspiegabile cessione di ulteriori 530 chilometri quadrati di terra istriana (la cosiddetta «Zona B») alla Jugoslavia da parte del Governo italiano senza alcuna contropartita. Così un territorio destinato dal Trattato di pace a rimanere in occidente venne abbandonato dalla madrepatria alla mercè degli jugoslavi di Tito. Ne conseguì il completamento dell'esodo forzato di 50.000 italiani autoctoni dalla Zona B, che andarono ad aggiungersi ai 300.000 profughi dai territori ceduti.

La posizione giuridica dei beni privati italiani nei territori ceduti ai sensi del Trattato di pace fu determinata dall'allegato XIV del medesimo Trattato di pace, recante «Disposizioni economiche e finanziarie relative ai Territori ceduti».

Si trattava di norme di garanzia, che furono violate dalla Jugoslavia, che espropriò quasi tutti questi beni e, successivamente, stipulò un'Accordo con l'Italia per indennizzarli.

Tale Accordo — firmato a Belgrado il 23 maggio 1949 e reso esecutivo dalla legge 10 marzo 1955, n. 121 — prevedeva la costituzione di una Commissione mista italo-jugoslava per la valutazione di tutti i beni espropriati e per il pagamento da parte della Jugoslavia del relativo indennizzo globale, senza alcuna deduzione.

Dopo tale Accordo il Parlamento italiano approvò la legge 5 dicembre 1949, n. 1064, che prevedeva un indennizzo, per coloro che ne avessero fatto richiesta, nei

limiti di quanto effettivamente corrisposto dal Governo jugoslavo in base al citato Accordo del 23 maggio 1949.

Ai sensi di questa legge e dell'Accordo a cui fa riferimento, i cittadini italiani — che ne avevano fatto domanda — avevano il diritto di essere indennizzati in conformità al reale valore dei beni perduti, senza alcuna deduzione.

All'Accordo del 1949 fece seguito l'Accordo firmato a Roma il 23 dicembre 1950, reso esecutivo dalla legge 10 marzo 1955, n. 122, che prevedeva la possibilità di compensazione tra il debito per riparazioni di guerra che l'Italia doveva pagare alla Jugoslavia e quanto quest'ultima doveva pagare all'Italia per i beni da essa incamerati nei territori ceduti. Da notare che tale compensazione era stata proibita dal Trattato di pace in base all'articolo 79, paragrafo 6, lettera f).

Infine, con il successivo Accordo concluso a Belgrado il 18 dicembre 1954, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, Italia e Jugoslavia stipularono un regolamento definitivo di tutti i debiti e i crediti reciproci derivanti dal Trattato di pace e dagli Accordi successivi, in particolare dei debiti dell'Italia per riparazioni belliche e della Jugoslavia per l'indennizzo dei beni illecitamente espropriati nei territori ceduti.

Dopo tale Accordo il Governo italiano mise a disposizione per pagare questi ultimi beni solamente 45 miliardi di lire, a fronte di un valore effettivo di 130 miliardi di lire valutato dall'ufficio tecnico erariale.

La differenza (85 miliardi di lire) fu adoperata come compensazione delle riparazioni belliche che l'Italia doveva pagare alla Jugoslavia e per ottenere l'assenso della stessa al ritorno di Trieste all'Italia, cioè per motivi d'interesse pubblico generale. Il relativo onere, pertanto, doveva essere considerato a carico di tutti i cittadini italiani e non solamente a carico degli esuli, mentre il Governo italiano avrebbe dovuto mettere subito a disposizione — per indennizzare gli esuli espropriati — l'intero importo di 130 miliardi di lire di cui in effetti aveva usufruito.

Invece, a ulteriore discapito dei profughi giuliano-dalmati, con i 45 miliardi di lire messi a disposizione il Governo italiano ha pagato anche i beni parastatali (non previsti quali indennizzabili né dal Trattato di pace, né dagli Accordi successivi), con il risultato che ai privati titolari di beni nei territori ceduti sono stati erogati solamente 32 miliardi di lire, corrispondenti a meno della quarta parte del valore dei loro beni (130 miliardi di lire).

Da ciò consegue il dovere, a carico del Governo italiano, di reintegrare la differenza (cioè 98 miliardi di lire del 1947) per pagare un indennizzo equo e definitivo agli aventi diritto, come è stato chiaramente stabilito dalla Corte suprema di cassazione con sentenza n. 1549 del 18 settembre 1970, che afferma: «I cittadini italiani già proprietari di beni nei territori ceduti alla Jugoslavia e dal Governo di questa nazionalizzati, vantano verso lo Stato italiano un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dell'indennizzo, avendo la Jugoslavia versato l'indennizzo globale al Governo italiano, obbligato, pertanto, a distribuire agli aventi diritto le somme così riscosse».

In altre parole, il Governo italiano ha fatto da tramite nella «vendita» dei beni dei suoi cittadini alla Jugoslavia, però in seguito non ha versato agli aventi diritto l'importo che aveva incassato, ma lo ha invece adoperato in gran parte per pagare i danni di guerra e il ritorno di Trieste all'Italia.

Le esposte considerazioni sono riferibili anche ai beni abbandonati nella Zona B, con l'aggravante che in tale Zona la disponibilità delle proprietà italiane è venuta a mancare per un atto deliberatamente e liberamente compiuto dal Governo italiano (Trattato di Osimo) e non per cause di forza maggiore (Trattato di pace imposto all'Italia).

Come è noto, il Trattato di Osimo è risultato senza alcuna contropartita per l'Italia e ha, invece, assicurato molti vantaggi alla *ex* Jugoslavia, specialmente per quanto concerne i confini, sia terrestri che marittimo.

Si riconobbero (all'articolo 4) ufficialmente da parte italiana tutti gli espropri abusivi compiuti dagli jugoslavi nella Zona B, sulla quale, fino alla ratifica del Trattato di Osimo, avvenuta in data 3 aprile 1977, la Jugoslavia non aveva nemmeno la sovranità.

È vero che l'articolo 4, primo paragrafo, prevedeva anche «un indennizzo (...) equo ed accettabile dalle due Parti», ma tale disposizione si tradusse in un'ulteriore beffa a danno degli esuli, quando con l'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1983, reso esecutivo dalla legge 7 novembre 1988, n. 518, Italia e Jugoslavia concordarono un irrisorio indennizzo globale di soli 110 milioni di dollari per tutti i beni della Zona B, corrispondente a meno di un ventesimo del loro reale valore.

Il Trattato di Osimo non è stato rispettato dalla Jugoslavia, la quale inoltre, non esiste più. Pertanto il Governo italiano avrebbe il diritto e l'opportunità di rinegoziarlo con gli eredi della *ex* Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Come si ricorderà, la rinegoziazione del Trattato di Osimo con la Slovenia si è fermata ad Aquileia nell'ottobre del 1994 (Accordo cosiddetto «Martino-Peterle», poi non riconosciuto dal Governo di Lubiana).

Passando all'esame della presente proposta di legge, si illustrano, in particolare, alcuni articoli.

L'articolo 1, ai fini della determinazione di un coefficiente equo e definitivo di rivalutazione del prezzo dei beni nel 1938, prevede l'applicazione del coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, ovvero il rapporto esistente tra il prezzo al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione e i prezzi vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), rapporto che, in base all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base ai dati dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT). Nel caso

degli esuli, al coefficiente stabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve essere aggiunto l'incremento relativo alla svalutazione della lira dalla fine del 1938 al maggio 1940: il coefficiente di rivalutazione dal 1938 alla fine del 2006 sarebbe così pari a 3.122 (3.203 alla fine del 2007, con l'inflazione annua del 2,6 per cento dal dicembre 2006 al dicembre 2007 calcolata dall'ISTAT).

L'articolo 2 fissa l'equo prezzo medio dell'anno 1938 in misura pari a 1,53846 volte il valore di stima dei beni in base al quale sono stati finora corrisposti gli acconti dell'indennizzo. Nel 1965 è stato infatti accertato, da una commissione di esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, che tale valore corrisponde mediamente al 65 per cento del valore effettivo dei beni abbandonati nei territori ceduti.

L'articolo 4 prevede la validità delle domande già presentate e confermate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137, affinché l'intero importo stanziato a copertura della presente proposta di legge venga effettivamente erogato agli aventi diritto, altrimenti gli importi degli indennizzi destinati ai titolari non più reperibili andrebbero accantonati, cioè perduti. Inoltre, le domande confermate presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, cioè entro il maggio 2002, hanno dato un quadro aggiornato delle pratiche ancora esistenti (11.608), mettendo così il Ministero dell'economia e delle finanze in condizione di calcolare con esattezza il costo globale per l'attuazione della presente proposta di legge.

Da notare che la presente proposta di legge — come già la legge n. 137 del 2001 — non prevede la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande di indennizzo, poiché tale riapertura metterebbe il Ministero dell'economia e delle finanze nella impossibilità di calcolare il costo della stessa proposta di legge, non conoscendo ovviamente l'ammontare delle eventuali domande. Le nuove domande, inoltre, potrebbero pregiudicare « il diritto soggettivo perfetto all'indennizzo integrale dei beni abbandonati » di cui sono titolari gli esuli che hanno presentato a loro tempo le domande di indennizzo al Ministero del tesoro ai sensi della citata legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e del menzionato Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949 a cui tale legge si riferisce (allegando la delega allo Stato italiano per la vendita dei beni degli esuli alla Jugoslavia).

L'articolo 7, infine, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge si provveda anche utilizzando le « nuove entrate conseguenti alla revisione degli accordi con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia in materia di risarcimenti ». Ci si riferisce, in particolare, all'auspicata revisione dell'Accordo di Roma del 1983, con il quale Italia e Jugoslavia avevano concordato un irrisorio indennizzo globale di soli 110 milioni di dollari — al cambio attuale (maggio 2008) circa 70 milioni di euro — per tutti i beni della Zona B, importo che corrisponde a meno del 5 per cento del loro reale valore, poiché tali beni, secondo gli esperti, hanno un valore stimato in più di 1.500 milioni di euro (più di 2.900 miliardi di lire).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Misura dell'indennizzo).

1. Ai cittadini italiani titolari di beni, diritti e interessi, esclusi i beni statali e parastatali, abbandonati nei territori italiani ceduti alla *ex* Jugoslavia ai sensi del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, già parzialmente indennizzati o da indennizzare ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, 29 gennaio 1994, n. 98, e 29 marzo 2001, n. 137, è riconosciuto un indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero per il rapporto tra i prezzi attuali e i prezzi degli edifici correnti nel mese di maggio 1940, precedente la dichiarazione di guerra, stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1° gennaio 1939 al 31 maggio 1940.

2. Gli acconti dell'indennizzo corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle norme vigenti prima della medesima data, comprese quelle citate al comma 1, sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito ai sensi del medesimo comma, senza alcuna rivalutazione degli stessi acconti.

ART. 2.

(Rivalutazione delle stime).

1. L'equo prezzo medio nell'anno 1938 di cui all'articolo 1 è fissato in misura pari a 1,53846 volte il valore di stima dei beni in base al quale gli acconti dell'indennizzo sono stati corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Interessi).

1. Ai titolari di beni di cui all'articolo 1 viene corrisposta separatamente l'accumulazione degli interessi calcolata:

a) su un capitale pari all'ammontare dell'indennizzo definitivo di cui all'articolo 1, dal quale sono detratti, dalla data della loro liquidazione, gli acconti corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in base al tasso legale;

c) per un numero intero di anni, omettendo la frazione dell'ultimo anno;

d) con inizio dal 16 settembre 1947 per i beni sottoposti da parte jugoslava a nazionalizzazione o a riforma agraria o ad ogni altra misura generale o particolare limitativa della proprietà, nonché per i beni i cui titolari, alla medesima data del 16 settembre 1947, non erano residenti permanentemente nei territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del citato Trattato di pace o nella ex Zona B del Territorio libero di Trieste;

e) con inizio dal giorno d'iscrizione all'anagrafe del comune di prima sistemazione o in un campo di raccolta dei profughi, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera *d)*. Tale inizio non può essere, comunque, precedente alla data del 16 settembre 1947;

f) con termine nel giorno di adozione dell'atto di liquidazione dell'indennizzo definitivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 4.

(Domanda confermatória).

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate e conformate ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 137.

ART. 5.

(Liquidazione dell'indennizzo).

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi della presente legge è effettuata dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il pagamento degli indennizzi definitivi è effettuato in contanti, in titoli di Stato o in azioni, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto, in base agli accertamenti già acquisiti dagli uffici ministeriali di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i beni con valore al 1938 fino a 100.000 lire; entro due anni dalla stessa data per i beni con valore al 1938 fino a 200.000 lire; per i restanti beni, in un periodo più ampio stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alle sue disponibilità ed esigenze di bilancio.

4. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia il diritto all'indennizzo decade.

ART. 6.

(Trattamento fiscale degli indennizzi).

1. Agli indennizzi definitivi corrisposti ai sensi della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le somme riguardanti gli indennizzi definitivi non sono considerate red-

diti imponibili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa;

b) le somme di cui alla lettera a) e i relativi acconti corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi citate all'articolo 1 sono esenti dall'imposta sulle successioni.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 miliardi di euro, si provvede mediante quote annuali, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, nonché utilizzando eventuali nuove entrate conseguenti alla revisione degli accordi con le Repubbliche di Slovenia e di Croazia in materia di indennizzi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

